

Rassegna Stampa

di Venerdì 14 novembre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
22	Il Sole 24 Ore	14/11/2025	Anas, 980 progetti ad alta priorita' contro il rischio idrogeologico (M.Morino)	3
29	Italia Oggi	14/11/2025	Un modello IA e' lecito se non conserva o riproduce l'opera che lo addestra (G.De Cristofaro)	4
38	Italia Oggi	14/11/2025	No alla progettazione gratis (A.Mascolini)	5
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
35	Il Sole 24 Ore	14/11/2025	Ricostruzione e 110%, superbonus scollegato dai contributi pubblici (G.Latour)	6
26	Italia Oggi	14/11/2025	Sisma, 110% sull'immobile anche se non e' prima casa	7
Rubrica Economia				
1	Italia Oggi	14/11/2025	Privacy sul viale del tramonto (A.Ciccio Messina)	8
26	Italia Oggi	14/11/2025	Redditi 2022, stress da verifica (G.Mandolesi)	9
Rubrica Professionisti				
38	Italia Oggi	14/11/2025	Polizza dipendenti, il codice deroga	10

Anas, 980 progetti ad alta priorità contro il rischio idrogeologico

Infrastrutture

L'ad Gemme: in Italia 5.200 km di strade a rischio frane e 6.400 di possibili alluvioni

Marco Morino

Anas (gruppo Fs), primo gestore della rete stradale di interesse nazionale con oltre 32 mila chilometri di strade e autostrade, annuncia 980 interventi ad alta priorità contro il rischio idrogeologico. Lo fa attraverso il suo amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, durante un convegno organizzato ieri, a Napoli, da Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Dice Gemme: «Anas gestisce circa 5.200 chilometri di strade a rischio potenziale di fenomeni franosi e 6.400 chilometri a rischio di potenziali alluvioni. In sinergia con Ansfisa abbiamo individuato gli itinerari con elevato fattore di rischio idrogeologico e attribuito all'intera infrastruttura in gestione i diversi livelli di rischio. L'obiettivo è intervenire con azioni pianificate, con l'utilizzo di fondi dell'Unione europea, attraverso opere di mitigazione e adattamento al rischio idrogeologico e idraulico. Anas – sottolinea Gem-

me – è coinvolta in un tavolo per la definizione di un piano nazionale di resilienza delle reti di trasporto, promosso dal Mit (ministero Infrastrutture) e dal Mase (ministero Ambiente), che coinvolge i gestori delle reti di trasporto, le Regioni, le autorità di bacino e gli altri enti e istituzioni a presidio del territorio».

Anas, in particolare, segue con attenzione studi e analisi sul cambiamento climatico in atto e il relativo impatto sulle infrastrutture. Spiega Gemme: «Stiamo lavorando a modelli di azioni mirate e predittive di adattamento delle opere infrastrutturali e del territorio. Sulla base di queste riflessioni è fondamentale il piano di mitigazione del rischio idrogeologico: abbiamo definito circa 980 interventi ad alta priorità; la loro realizzazione è affidata a varie fonti di finanziamento, come il fondo di dissesto idrogeologico del contratto di programma 2021-2025». Si tratta di «una visione strutturata del contesto territoriale e dei fenomeni di dissesto sulle singole opere e sugli itinerari della rete nazionale con la determinazione della priorità di interventi e l'individuazione delle criticità».




CLAUDIO ANDREA GEMME
Amministratore delegato di Anas (gruppo Ferrovie dello Stato)

duazione delle criticità».

In Campania, in particolare, Anas ha investimenti di manutenzione programmata per oltre 550 milioni di euro, dei quali 125 milioni in progettazione e circa 170 milioni in corso di esecuzione. Per gli interventi relativi a dissesti idrogeologici sono attivi investimenti per oltre 25 milioni di euro, dei quali oltre 16 milioni in progettazione e 9 milioni in corso di esecuzione. Dice ancora Gemme: «Le infrastrutture stradali sono esposte a molteplici vulnerabilità. Per rispondere a queste urgenze Anas ha rinnovato il suo approccio verso la sicurezza. Siamo passati dalla manutenzione programmata a quella predittiva grazie all'attivazione di servizi e soluzioni tecnologiche innovative. Inoltre, abbiamo integrato e rilanciato il monitoraggio dinamico delle opere: ponti, viadotti e gallerie. L'obiettivo primario è garantire l'esercizio in sicurezza della rete stradale a fronte di una continua variazione della domanda di mobilità».

In un'epoca caratterizzata da minacce ibride, fisiche e virtuali, cambiamenti climatici e necessità di resilienza economica, le strade non sono semplici arterie di trasporto ma assi portanti della sicurezza. Rappresentano, tra l'altro, i vettori per dispiegare con rapidità in caso di emergenze le risorse umane e materiali sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un modello IA è lecito se non conserva o riproduce l'opera che lo addestra

Gianluca De Cristofaro e
Miriam Cugusi,
LCA Studio Legale

Un modello di intelligenza artificiale non può essere considerato una copia illecita se non conserva né riproduce le opere utilizzate nell'addestramento. Si tratta di un principio importante, che offre un primo orientamento in un terreno ancora in evoluzione, dove diritto e tecnologia faticano a trovare un equilibrio stabile. La High Court di Londra ha respinto quasi integralmente le pretese di **Getty Images** contro Stability AI, stabilendo che il modello generativo Stable Diffusion non costituisce una "copia illecita" di opere protette, poiché non conserva né riproduce le immagini utilizzate durante l'addestramento. Il punto fondamentale che emerge è che, al di là delle valutazioni etiche sul processo di sviluppo dell'IA generativa, i titolari di diritti incontrano sempre più difficoltà nel prevenire o monetizzare l'uso dei propri contenuti da parte dei sistemi di AI.

Violazione del diritto d'autore.

Getty aveva avviato un'azione ampia contro Stability AI, sostenendo che l'addestramento di Stable Diffusion con milioni di fotografie provenienti dal proprio archivio integras-

se una violazione del proprio diritto d'autore. Nel corso del processo, tuttavia, la stessa Getty ha rinunciato all'accertamento della domanda principale non riuscendo a fornire la prova che l'addestramento del modello fosse avvenuto nel Regno Unito – condizione essenziale per azionare il diritto britannico.

A fronte della rinuncia di Getty Images alla domanda principale, restava una sola questione relativa al diritto d'autore, ossia se il modello Stable Diffusion potesse essere considerato un "articolo contraffatto", cioè una copia non autorizzata delle opere di Getty.

La Corte ha chiarito che un modello di IA non è un archivio di dati, ma un sistema che traduce in valori numerici (cosiddetti "pesi del modello") gli

schemi appresi durante l'addestramento. Una volta addestrato, il sistema può generare nuove immagini sulla base del prompt dell'utente senza richiamare né conservare le immagini originarie su cui è stato allenato.

Proprio questa assenza di copie all'interno del modello è stata decisiva: pur riconoscendo che il termine "article" possa includere informazioni immateriali, la Corte ha concluso che Stable Diffusion non può essere considerato una copia contraffatta,

perché non contiene né incorpora alcuna opera originaria.

Violazione di marchio. Accanto alla violazione del diritto d'autore, Getty lamentava anche la riproduzione illecita negli output generati da *Stable Diffusion* dei *watermarks* *Getty Images* e *iStock*. Anche su questo versante, la Corte ha rigettato la maggior parte delle domande di Getty per carenza di prove.

La Corte ha accertato che il fenomeno si era verificato esclusivamente

nelle prime versioni di *Stable Diffusion*, a causa di un difetto tecnico di memorizzazione poi corretto nelle versioni successive. Nessuna prova era stata fornita da Getty circa casi "reali" nel Regno Unito, ossia fattispecie in cui gli utenti avessero visualizzato un'immagine generata da *Stable Diffusion* incorporante i *watermarks* *Getty Images* o *iStock*. Le sole prove fornite si litigavano a casi creati nel contesto processuale utilizzando le descrizioni delle immagini provenienti dall'archivio di Getty Images e si riferivano comunque alle prime versioni del modello. Proprio l'assenza di tale prova è stato elemento fondante della decisione della Corte di riconoscere esclusivamente una violazione minima e limitata alle prime versioni del modello.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Anac: il professionista non dev'essere in posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti

No alla progettazione gratis

Incarico in casi eccezionali e adeguatamente motivati

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Non è possibile affidare un incarico di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati; è necessario garantire che il professionista non si trovi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nelle successive procedure di aggiudicazione dei livelli di progettazione successivi. Sono questi alcuni dei passaggi più significativi dell'atto del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia del 22/10/2025 che affronta un caso di affidamento di un incarico professionale a titolo gratuito disposto a marzo 2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'abbattimento delle barriere architettoniche in un bene vincolato. Dagli atti

emergeva anche che a redazione del progetto di fattibilità tecnico economica era previsto che fosse effettuata a titolo gratuito per ottenere successivamente ai sensi dell'art. 41, comma 8, del codice appalti (d.lgs. n. 36/2023) l'incarico - questa volta retribuito - retribuito per la redazione della progettazione esecutiva". L'Amministrazione si era difesa, in sede di contraddittorio, afferman-

do che il Comune versava in stato di dissesto finanziario dal 2023 e che "a fronte dei tempi ristretti e della complessità dell'intervento su bene vincolato, era stata accolta la disponibilità del professionista

sta a redigere il PFTE a titolo gratuito, garantendo alta qualificazione in architettura del paesaggio". La stazione appaltante aveva anche precisato che non si trattava di "un incarico sollecitato dalla stazione appaltante, bensì di un atto di liberalità professionale, formalizzato tramite accettazione scritta" e che "non era previsto alcun rimborso, compenso diretto o indiretto, né vincolo automatico per il futuro incarico esecutivo". L'Anac rispetto al profilo delle condizioni in cui versava il comune si limita a prenderne atto, nota però che nella determina di affidamento "non si ravvisa la

presenza di adeguate motivazioni atte a giustificare l'eccezionalità dell'incarico gratuito e quindi a rendere configurabile la deroga al generale divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, ex art. 8, comma 2 del Codice". In ogni caso, si legge nell'atto, anche a volere riconoscere i presupposti per l'affidamento a titolo gratuito, l'Autorità evidenzia il fatto che non risultano richiamate le verifiche

svolte in merito al possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario, cosa grave perché "nell'ipotesi di affidamenti gratuiti, non si può prescindere dai principi di legalità, trasparenza, e concorrenza, nonché dall'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo (l. 241/1990)". Non sono inoltre richiamate - rileva

l'Anac - le verifiche svolte in merito al possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario. Profili di perplessità emergono anche in relazione al rispetto dei principi di par condicio degli offerenti e di adeguatezza della prestazione resa, posto che nella determina di affidamento non sono chiarite le modalità con le quali è avvenuta l'autocandidatura dell'offerente, né come sia stata valutata l'offerta presentata dal professionista, non risultando esaustivo il riferimento all'autocandidatura del professionista. Infine, ancorché non vi sia automatismo nell'affidamento del successivo livello esecutivo, rimane il fatto che il comune doveva evitare che il soggetto affidatario potesse trovarsi in posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nelle successive procedure di aggiudicazione.

© Riproduzione riservata





Ricostruzione e 110%, superbonus scollegato dai contributi pubblici

Agevolazioni

Anche chi non ha diritto
alla somma statale può
ottenere la maxi agevolazione

Giuseppe Latour

L'effettiva spettanza del contributo per la ricostruzione non è un presupposto per accedere al superbonus dedicato alle zone terremotate, ancora disponibile al 110% nel 2025 e, in alcuni casi, nel 2026. A sciogliere il complesso intreccio di norme, contenuto all'articolo 119 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) è una risoluzione dell'agenzia delle Entrate (n. 66/E/2025) che torna sulle regole speciali attraverso le quali la maxi agevolazione si applica ai territori colpiti da sisma.

La richiesta parte da un contribuente che, in sostanza, vorrebbe accedere al superbonus senza avere mai avuto accesso ai contributi per la ricostruzione. «Non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto dalla norma primaria Dl 189/2016 - dice la risoluzione -, non essendo mai esistita l'effettiva concreta possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la rico-

struzione: pertanto, né l'istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo». La domanda è se, nonostante questo, sia comunque possibile ottenere il superbonus.

Per rispondere le Entrate scendono nel dettaglio delle norme. E partono dal comma 8 ter dell'articolo 119, in base al quale il superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento «nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza». Quel comma, però, fa riferimento a tre diverse ipotesi, disciplinate dai commi 1 ter, 4 ter e 4 quater del decreto Rilancio. Proprio qui si parla a più riprese di contributo di ricostruzione, facendolo nascere i dubbi del contribuente.

Sul contributo le Entrate ribadiscono un primo concetto, affermato già dalla circolare n. 23/E del 2022. Quel documento sottolineava «che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito - eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione». Quindi, il contributo non può essere cumulato alla detrazione.

Il diritto al contributo, però, non è un presupposto per ottenere il superbonus. «Tale condizione - dice la

risoluzione - è normativamente prevista solo nell'ambito del comma 4 ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che prevede l'aumento del 50% del limite di spesa ammesso al superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei territori ivi indicati». Per questa specifica tipologia di interventi (nei quali si ha diritto al massimale maggiorato), «è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi». La rinuncia viene compensata con un massimale maggiorato.

Negli altri casi, invece, non si ha diritto all'incremento di massimale e si può anche non avere diritto al contributo di ricostruzione. «È possibile, pertanto, - conclude la risoluzione - beneficiare del superbonus con aliquota del 110%» indipendentemente «dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati». Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia «agli stessi è funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura compensativa alla rinuncia ai contributi». Insomma, per tutti gli altri casi non c'è un collegamento esplicito tra il contributo per la ricostruzione e l'ottenimento del superbonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Sisma, 110% sull'immobile anche se non è prima casa

L'immobile danneggiato da un terremoto può beneficiare del Superbonus 110% anche se non è prima casa.

Questo, in sintesi, è quanto stabilisce la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 e pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in materia di interventi su immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici.

La questione prende le mosse dalla richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un immobile dichiarato inagibile dopo il terremoto del 13 giugno 2013. L'immobile, non adibito a prima casa e tuttora inutilizzabile, non ha mai beneficiato di contributi pubblici per la ricostruzione. La proprietà ha comunicato la rinuncia a tali contributi per accedere al Superbonus Sismabonus 110%, con l'obiettivo di eseguire lavori di riparazione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica. Il contribuente si è quindi rivolto all'Agenzia per sapere se possa usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, anche se la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) è intestata al coniuge. La norma di riferimento è l'articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che consente la detrazione maggiorata fino al 31 dicembre 2025 per lavori di riparazione e miglioramento sismico, a condizione che sia accertato il nesso causale tra danno e sisma tramite la scheda AeDES o un documento analogo. Con la risoluzione n.66, l'Agenzia delle Entrate conferma che il Superbonus spetta anche se l'immobile non è prima casa e indipendentemente dall'effettiva richiesta o rinuncia ai contributi per la ricostruzione, fatto salvo per il raddoppio dei limiti di spesa previsto dal comma 4-ter, che richiede rinuncia formale al contributo.

La detrazione è ammessa anche se la CILAS è intestata al coniuge proprietario e non al familiare che sostiene le spese, principio già valido per altre agevolazioni edilizie. Resta fermo che il beneficio si applica solo alle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, escludendo la cumulabilità con eventuali contributi commissariali. In caso di contributi ricevuti successivamente, questi dovranno essere tassati separatamente. La risoluzione ribadisce inoltre che il Superbonus è fruibile per interventi su edifici residenziali danneggiati da sisma, situati in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Alberto Moro

© Riproduzione riservata



Privacy sul viale del tramonto

Basterà usare dati non identificativi o pseudonimi per disinnescare le norme sulla riservatezza. Porte spalancate su tutti i dati per addestrare l'Intelligenza artificiale

Le tutele del regolamento europeo n. 2016/679 (Gdpr) destinate di fatto ad essere disinnescate: basterà usare dati non identificativi o pseudonimi e le norme sulla riservatezza non si applicheranno più. Inoltre, si darà mano libera alle Intelligenze artificiali (IA): i robot potranno addestrarsi con i dati, anche sensibili, delle persone senza chiedere il consenso a nessuno. Sono le novità allo studio della Commissione Ue per un "testo unico" delle norme sul digitale.

Ciccio Messina a pag. 29

La commissione europea ha allo studio un regolamento che farà da testo unico sul digitale

La privacy sul viale del tramonto

La riservatezza cadrà grazie a pseudonimi e dati anonimi

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Pprivacy sul viale del tramonto. Le tutele del regolamento europeo n. 2016/679 (Gdpr) destinate di fatto ad essere disinnescate: basterà usare dati non identificativi o pseudonimi e le norme sulla riservatezza non si applicheranno più. Inoltre, si darà mano libera alle Intelligenze artificiali (IA): i robot potranno addestrarsi con i dati, anche sensibili, delle persone senza chiedere il consenso a nessuno.

Sono queste le rivoluzionarie novità che la Commissione Ue sta studiando di introdurre in una proposta di regolamento, che costituirà un "testo unico" delle norme sul digitale (si parla di pacchetto "digital omnibus"). Il provvedimento si inserirà in una campagna di semplificazione ad ampio raggio: ieri, ad esempio, il Parlamento Ue ha adottato la sua posizione sull'"Omnibus I" in materia di rendicontazione sulla sostenibilità e obblighi di due diligence per le imprese. Tornando al digitale, la bozza di proposta del relativo "Omnibus", nel testo diffuso dall'associazione Noyb, cambia radicalmente i connotati del Gdpr.

Innanzitutto, verrebbe ridotto ai minimi termini il concetto di dato personale. Nella bozza del provvedimento è inserita una modifica all'articolo 4

del Gdpr, in base alla quale le informazioni riferibili a una persona non direttamente identificata saranno qualificate "personali" solo se chi le usa (impresa, PA, professionista) è in grado di identificare gli interessati con mezzi ragionevoli. Se

ne deduce che, allora, basterà usare dati non identificativi, alias, pseudonimi e il Gdpr rischia di eclissarsi. Secondo l'associazione Noyb, se la proposta andasse in porto, si scrollerebbero di dosso il Gdpr molti operatori economici di settori cruciali come tracciamenti e pubblicità online. Nello scenario meno tragico, emergeranno comunque un sacco di problemi sulla verifica se per un'organizzazione sia ragionevole identificare una persona: ben che vada il Gdpr rischia di trovarsi in un limbo.

Questo aspetto è, tra l'altro, già al centro delle attenzioni del mondo delle imprese. In proposito, **Assonime** ha diramato la nota del 9/11/2025, dedicata alla sentenza della Cgue del 4/9/2025, causa C-413/23, che ha affermato che un dato pseudonimizzato è da considerarsi "personale" (con applicazione del Gdpr) solo se chi lo usa può re-identificare l'interessato. La nota di Assonime raccomanda alle imprese di effettuare una meticolosa valutazione del rischio di re-identificazione dei dati.

Due altre proposte di mo-

difica con effetti dirompenti riguardano l'IA e in particolare la raccolta di dati personali per addestrare i robot.

Per questo scopo, la bozza di proposta prevede un comodo scivolo alle imprese che forniscono IA: non dovranno chiedere il consenso a nessuno, neppure per i dati sensibili, perché l'ammaestramento sarà un loro "legittimo interesse. La possibile conseguenza di tutto ciò sarebbe paradossale: l'IA verrebbe accreditata di un passaportout generale a usare tutti i

dati di tutti, mentre, per trattare dati con strumenti tecnologici (software e app) di minore impatto rispetto ai robot, bisognerà trovare caso per caso una giustificazione (base giuridica) specifica.

La bozza di proposta della Commissione potrebbe essere strumentalizzata anche per aprire le porte degli smartphone a chi intende estrarre i dati con lo scopo di addestrare l'IA.

Nella bozza di proposta, poi, si trova un ridimensionamento dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, oblio, limitazione, portabilità, opposizione, intervento umano nelle decisioni interamente automatizzate). Con una modifica all'articolo 12 Gdpr si permetterebbe l'esercizio dei diritti solo se l'interessato ha come obiettivo la protezione dei dati. Andando al sodo, questo significa che, ad esempio, un dipendente, che vuole raccogliere dati da porta-

re come prova in una causa contro il suo datore di lavoro, non potrà più usare l'accesso "privacy": il lavoratore, infatti, non vuole solo proteggere i suoi dati, ma vuole usarli per vincere la causa. Sul punto va considerato che quasi sempre chi esercita diritti di privacy lo fa per raggiungere un obiettivo sostanziale (economico, reputazionale e così via): riservare i diritti di privacy a chi desidera proteggere i dati e nulla più significa azzerare i diritti stessi.

Inoltre, la bozza di proposta di regolamento riduce il concetto di dato sensibile. Secondo le modifiche in discussione, sarà dato sensibile solo quello che "direttamente" rivela razza, etnia, opinioni politiche, credo religioso o filosofico, appartenen-

za sindacale, stato di salute, vita sessuale od orientamento sessuale. Cesserebbero, quindi, di essere dati sensibili quelli da cui implicitamente si deduce una delle notizie elencate e il risultato sarebbe una restrizione delle salvaguardie per gli interessati. La bozza di proposta, infine, intende semplificare an-

che l'uso dei dati biometrici, che sarà legittimo quando necessario per confermare l'identità dell'interessato, a condizione che i dati biometrici o i mezzi necessari per la verifica (ad esempio un badge) siano sotto il controllo esclusivo dell'interessato.

— © Riproduzione riservata —

La mole dei controlli sta mettendo a dura prova i Caf e gli studi professionali

Redditi 2022, stress da verifica

Richieste documentali sugli oneri detraibili e deducibili

DI GIULIANO MANDOLESI

Sotto controllo le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022: l'agenzia delle entrate sta massivamente inviando le richieste documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti nei modelli redditi e 730.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la numerosità di questi controlli formali sull'anno 2022 sta mettendo a dura prova la stessa amministrazione finanziaria con i funzionari dell'agenzia delle entrate chiamati a gestire un rilevante numero pro capite di comunicazioni la cui "lavorazione" deve necessariamente concludersi (in alcuni casi) entro l'anno corrente.

Sotto pressione però sono anche i caf e gli studi professionali che, lato contribuente, si devono sia occupare della fase di reperimento ed invio della documentazione (le spese detraibili e deducibili richieste per il controllo) sia di quella

successiva, ovvero il "dialogo" che si instaura con l'agenzia delle entrate in caso di eventuali rettifiche riportate negli esiti dei controlli.

Guardando sempre ai professionisti ed ai caf, la mole di controlli trasmessi in questi giorni cade inoltre in un periodo fiscale complicato dalla gestione e predisposizione dei secondi acconti delle imposte, che devono essere versati entro il prossimo 1° dicembre e dai calcoli del saldo imu del 16 dicembre (oltre a tutte le altre scadenze ordinarie).

Controlli formali in aumento dal 2024.

Va preliminarmente ricordato che l'agenzia delle entrate

te con i controlli formali disciplinati dall'articolo 36-ter del dpr 600/1973, attraverso richieste documentali sottopo-

ste ai contribuenti, verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata da questi ultimi e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto

invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Questa tipologia di controlli nel passato in lento abbandono da parte dell'agenzia delle entrate, negli ultimi anni sta invece tornato di moda.

Come si evince dai dati pubblicati dalla

Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2024, documento pubblicato lo scorso 26 giugno, i controlli formali prodotti e relativi al periodo d'imposta 2018 sono stati 351.143, a fronte di 371.838 comunicazioni inviate ai contribuenti per il periodo di imposta 2019 e, di 399.084 invece per il periodo di imposta 2020.

Inoltre, una volta effettuati i controlli, i dati rivelano anche la loro efficacia con pochissime

rettifiche in autotutela ottenute da parte dei contribuenti.

Nel rapporto di verifica dei risultati della gestione 2024 dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle entrate riscossione, nel capitolo dedicato agli effetti prodotti dalla

presentazione di istanze di autotutela da parte dei contribuenti nelle annualità 2021, è possibile notare che la percentuale degli esiti dei controlli formali annullati in autotutela dagli uffici è in diminuzione passando dal 2,84% per quelli relativi all'anno 2020 al 2,43% per quelli invece relativi al periodo d'imposta 2021.

La Corte dei Conti nel rendiconto segnala però anche un problema relativo agli esiti dei controlli ovvero che molti di questi non vengono poi pagati dai contribuenti e passano nelle mani del riscossore incrementando il volume del magazzino delle cartelle esattoriali.

— © Riproduzione riservata —



La lavorazione deve chiudersi entro l'anno corrente



Polizza dipendenti, il codice deroga

La disciplina del codice appalti sull'assicurazione dei dipendenti pubblici che svolgono funzioni di progettazione o di verifica dei progetti, deroga al divieto generale di stipula di coperture assicurative per limitare la responsabilità per danno erariale; tale deroga è di stretta applicazione e non coinvolge altre figure come il responsabile unico del progetto (RUP), quando esso non sia anche progettista; la copertura prevista dal codice appalti esclude però i fatti dolosi posti in essere dal dipendente pubblico.

Lo ha precisato la Corte dei conti con la deliberazione della sezione regionale di controllo per la Toscana, del 7/11/2025 n. 167/2025/PAR in merito alla corretta interpretazione delle norme in materia di obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici prevista dal codice appalti e in particolare ai rapporti tra la disciplina speciale del d. lgs. 36/2023 ed il generale divieto di stipulare contratti assicurativi aventi ad oggetto la copertura della responsabilità amministrativo contabile per danni causati all'erario.

Su questo argomento si erano definiti due orientamenti distinti nell'ambito della giurisdizionale contabile e quindi il Comune che aveva presentato la richiesta di parere per sapere se la normativa del codice appalti derogasse al principio generale di coprire la responsabilità per danno erariale attraverso una copertura assicurativa che tenga indenne dai danni derivanti da errori nella progettazione o nello svolgimento di verifiche sui progetti o, al contrario, se il divieto generale di cui alla legge 244/2007 fosse inderogabile e quindi si dovesse nel caso provvedere ad irrogare sanzioni

conseguente ad un danno erariale.

La sezione toscana richiama in larga misura la delibera n. 19/2025 della sezione autonomie che propende per qualificare la disciplina di cui al codice appalti come una deroga al divieto generale, partendo dall'assunto che "fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007."

Da ciò viene dedotto che il divieto della legge del 2007 non si applica all'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici quando svolgono le funzioni di cui all'allegato I.10, del codice appalti.

La deroga al divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile (art. 3, co. 59, L. 244/2007) è quindi di stretta interpretazione e opera esclusivamente per le figure (progettista, verificatore) e non si estende ad altre figure (es. RUP, se non svolge anche quelle funzioni) o ad altre forme di copertura assicurative.

Pertanto, in virtù della deroga introdotta dal d.lgs. n. 36/2023, la Corte ribadisce che la stazione appaltante è legittimata a stipulare polizze assicurative a copertura dei danni (inclusi quelli erariali) derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici (ex all. I.10), indipendentemente dal grado di colpa (quindi anche per colpa lieve e grave), restando esclusa la sola copertura per fatti dolosi (art. 1900 c.c.).

— © Riproduzione riservata —

